

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 14

**“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:***Art. 1*

Principi e finalità

1. La Regione, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza, promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati "DAE", in maniera coordinata su tutto il territorio regionale e la formazione dei soggetti che li utilizzano.

*Art. 2*

Progettazione e attuazione

1. La Giunta regionale predispone appositi progetti per promuovere la diffusione e l'utilizzo dei DAE.
2. La Giunta regionale definisce, annualmente, misure di sostegno finanziario all'acquisto dei DAE e alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 1 e fissa i criteri per l'individuazione delle strutture cui destinare in via prioritaria i DAE.
3. La priorità è accordata a luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra una grande concentrazione di pubblico e, in genere, ove sia ritenuta più elevata l'incidenza del rischio di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
4. L'assegnatario del DAE individua, all'interno del proprio sistema organizzativo, soggetti da formare per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e deve premunirsi di segnalare la presenza del DAE attraverso l'esposizione della specifica segnaletica universale "IL COR".
5. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 1.

*Art. 3*

Formazione e autorizzazione all'uso del DAE

1. La Giunta regionale provvede a definire il Piano formativo per il "supporto di base delle funzioni vitali - defibrillazione precoce" (BLS-D), in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, e i criteri

di accreditamento dei centri che possono erogare formazione e autorizzazione per l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare di base e al corretto uso del defibrillatore semiautomatico esterno.

2. I soggetti erogatori di formazione sono rappresentati dalle Centrali operative del 118, dai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio sanitario regionale (SSR), delle università, degli ordini professionali, sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di una adeguata struttura di formazione.

3. L'autorizzazione all'uso del DAE per personale non sanitario "c.s. laico" è nominativa ed è rilasciata, per conto della Regione, dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso secondo appositi protocolli di intesa tra i soggetti pubblici coinvolti, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento. Al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie, secondo le intese predette, di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati dovranno comunicare tassativamente le date di svolgimento dei corsi e delle verifiche, nei termini indicati dalla Regione con propria regolamentazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'omessa o erronea comunicazione da parte degli enti che determini la impossibilità di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività formativa e sulle verifiche finali determina il mancato rilascio della autorizzazione e, in caso di reiterazione, la revoca dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione è valevole su tutto il territorio nazionale.

5. La Regione dispone che tutti i centri accreditati, tutti i "laici" formati, i corsi programmati e la localizzazione dei defibrillatori su tutto il territorio pugliese siano registrati su di una piattaforma regionale consultabile sul sito web della Regione e dell'Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale (AReSS).

#### *Art. 4*

##### Comunicazione e informazione

1. La Regione predispone piani di comunicazione e informazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all'uso del DAE, anche avvalendosi della rete dei presidi sanitari diffusi sul territorio.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di comunicazione e informazione di cui al comma 1, prevede la realizzazione di un "Marchio etico" da assegnare alle strutture che si dotano di DAE come indicatore di qualità dei servizi offerti, intesa come maggiore tutela della salute dell'utenza affluente a tali strutture. Le stesse potranno utilizzare il suddetto "Marchio" ai fini della promozione della propria immagine attraverso tutti i canali disponibili.

#### *Art. 5*

##### Monitoraggio e sistema di controlli

1. La Giunta regionale definisce le modalità per l'accertamento della conformità alla normativa vigente, della funzionalità, per la manutenzione e revisione periodica dei defibrillatori semiautomatici in ambito extraospedaliero.

2. La Giunta regionale designa un organo, al di fuori degli enti che erogano formazione, per la verifica

del rispetto da parte dei centri di formazione accreditati degli standard di qualità e dell'aderenza ai protocolli e alle procedure stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali.

*Art. 6*

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 di provvede mediante corrispondente prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 APR. 2018

MICHELE EMILIANO